

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Istituita in forma associata, ai sensi della Legge Regione del Piemonte n° 32 del 04/12/2008, tra i Comuni di Donato, Magnano, Muzzano, Sala, Sordevolo, Torrazzo, e Zubiena)

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-scientifico istituito e regolamentato ai sensi dell'art. 4 della L.R.-32/08, gestito in forma associata, tramite Convenzione, tra i i Comuni di Donato, Magnano, Muzzano, Sala, Sordevolo, Torrazzo e Zubiena) con le attribuzioni di cui al successivo art. 5;

2. La Commissione è composta da tre membri, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonchè gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei

beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

5. Il Presidente, scelto tra i 3 componenti della Commissione locale per il Paesaggio, è nominato con apposito Decreto sindacale del Comune CapoConvenzione. In caso di assenza del Presidente, svolge funzioni di Presidente il Commissario più anziano di età, presente.

4. Il Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale è individuato nella figura del dipendente comunale designato, che deve essere soggetto diverso da quello individuato per il rilascio del titolo abilitativo del provvedimento edilizio.

5. Ai lavori della Commissione locale per il Paesaggio partecipano, senza diritto di voto, i tecnici istruttori, nonché il Responsabile del Procedimento, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. Le procedure di nomina dei componenti della Commissione Paesaggistica saranno attivate a cura del Comune capofila.

La scelta dei membri avverrà previa consultazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati e sulla base delle competenze specifiche fissate dalla legge, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di

nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della convenzione e s'intende prorogata sino alla nomina della nuova Commissione e comunque

non oltre novanta giorni dalla scadenza..

4. La partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso delle spese per trasferte, sopralluoghi, indagini conoscitive e supplementari che si rendessero necessarie per esprimere i pareri di competenza.

I rimborsi, di cui sopra, e le altre eventuali spese di funzionamento della Commissione saranno quantificati e ripartiti tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'art.6 della Convenzione, a cura del Comune capofila di cui al precedente art.1, e corrisposti dai Comuni interessati.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Si fa, comunque, riferimento alle disposizioni della delibera della G.R. n. 58-10313 del 16/12/2008.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte

o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune capo-convenzione.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;

b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i..

2. La Commissione può inoltre:

a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;

b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetti e/o i responsabili dei procedimenti dei singoli Comuni convenzionati;

d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato come Vice-Presidente

2. La Commissione si riunisce secondo un calendario preparato dal Sindaco del Comune Capo-Convenzione, in accordo con gli altri Sindaci, per soddisfare le normali probabili esigenze del territorio, ma anche ogni qual volta un altro Sindaco ne ravvisi la necessità e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta .

3. La seduta è convocata, fuori dal calendario di cui al precedente comma 2, su richiesta scritta di uno dei Sindaci dei Comuni che hanno necessità di sottoporre pratiche o richiedere pareri. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, o inviata via fax, o per posta elettronica, ai singoli membri. I Sindaci che attivano la convocazione della Commissione mettono a

disposizione dei membri tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione e i locali per la riunione della commissione stessa ed il personale per l'eventuale consegna a mano degli avvisi di convocazione.

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

5. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno due dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.

6. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.

7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

8. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale del Comune che ha richiesto la riunione della Commissione.

9. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. Ogni singolo Comune, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, riceve materialmente le istanze che pervengono al Comune, provvedendo ad una prima generica analisi della pratica, al fine di stabilire la necessità di sottoporle al parere della Commissione, dopodichè provvede alla trasmissione della documentazione al competente RUP.

Quest'ultimo provvede all'istruttoria, provvede altresì, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorie, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.

2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza-

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.